

Statuti

Associazione EventosTango

Premessa

L'associazione EventosTango viene costituita per iniziativa di un gruppo di persone appassionate di tango e della cultura del tango.

Queste persone riconoscono che EventosTango ha un ruolo di presenza significativo nel proporre la cultura del tango e, di conseguenza, tramite un sostegno disinteressato sono disposte ad offrire un aiuto pratico, efficace e concreto.

Art. 1 – Sotto la denominazione Associazione EventosTango è costituita un'Associazione della regione Svizzera italiana, senza scopo lucrativo, ai sensi degli art. 60.

Art. 2 – L'Associazione ha per scopo:

- promuovere la cultura e l'attività del tango argentino
- favorire i contatti tra gli artisti ed il territorio, con una visione di approccio indirizzata a persone di ogni età come pure alle nuove tendenze giovanili.
- promuovere sempre e solo in collaborazione e con l'approvazione della Direzione Artistica le iniziative rivolte al pubblico, patrocinando corsi, incontri e manifestazioni collaterali che diano, all'attività del tango interesse e prestigio.
- favorire gli scambi, reciprocamente vantaggiosi, tra ballerini professionisti, maestri di tango, conferenzieri ed artisti.
- sensibilizzare privati ed enti pubblici affinché diventino sostenitori o sponsorizzatori delle attività del gruppo

Art. 3 – L'Associazione ha sede a Bellinzona

Art. 4 – Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea generale, il Comitato ed i Revisori dei conti.

Art. 5 – I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da eventuali quote annuali dei membri, dai benefici realizzati grazie alle manifestazioni, da operazioni pubblicitarie o da sussidi pubblici.

Spese ordinarie nell'ambito del preventivo approvato dall'Assemblea Generale sono di competenza del Comitato. Per gli impegni dell'Associazione garantisce solo il patrimonio dell'Associazione. E' esclusa ogni responsabilità di un singolo membro.

Art. 6 – Possono diventare membri tutte le persone e gli organismi interessati al perseguimento degli scopi di cui all'art. 2.

Art. 7 – L'ammontare della quota annuale è fissato:

- membri attivi: almeno fr. 20.-
- membri sostenitori: almeno fr. 100.-

Art. 8 – Il Comitato è eletto dall'Assemblea generale per un periodo di due anni. I membri sono rieleggibili.

Art. 9 – Il Comitato si compone di un minimo di tre membri.

Art. 10 – L'Associazione è validamente vincolata dalla firma collettiva a due del Comitato. Il Comitato ha facoltà di conferire procura ai Direttori Artistici.

Art. 11- Il Comitato ha il compito di:

- mettere in atto ed applicare le decisioni dell'Assemblea generale
- dirigere l'Associazione e prendere le necessarie misure al raggiungimento degli obiettivi
- intrattenere costanti rapporti con i Direttori Artistici invitandoli alle riunioni in qualità di osservatori e consulenti.
- controllare l'applicazione dello statuto, redigere i regolamenti necessari ed amministrare i beni dell'Associazione.

Art. 12 – Il Comitato gestisce i conti dell'Associazione che sono sottoposti, ad ogni esercizio, a due revisori dei conti eletti dall'Assemblea generale che stenderanno un rapporto.

Art. 13 – L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- adotta e modifica lo statuto
- nomina i membri di Comitato ed i revisori
- approva il rapporto annuale del Comitato
- approva il rapporto annuale dei revisori dei conti
- approva i conti annuali
- decide e modifica l'ammontare della quota
- scioglie l'Associazione

Le proposte dei soci devono pervenire al Comitato, per iscritto, al più tardi 8 giorni prima dell'Assemblea generale Ordinaria.

Art. 14 – L'Assemblea generale straordinaria può aver luogo in ogni tempo qualora il Comitato lo ritenga necessario o quando un quinto dei soci ne faccia richiesta motivata per iscritto. Essa si occuperà, a quel momento, delle trattande che ne motivarono la convocazione.

Art. 15 – Le votazioni si effettuano per alzata di mano.

Art. 16 - Ogni dimissione deve essere indirizzata al Comitato presso la sede dell'Associazione

Art. 17 – Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall'Assemblea generale. Esso deve essere accettato dalla maggioranza dei 2/3 dell'insieme dei membri dell'Associazione.

Art. 18 – In caso di scioglimento l'ultima Assemblea generale si occuperà di attribuire i beni dell'Associazione ad un'istituzione che si propone di raggiungere scopi analoghi.

Bellinzona, luglio 2014